



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 797

DETERMINAZIONE N. 465 DEL 13-11-18

OGGETTO: SISMA 2016: Lavori di demolizione dei fabbricati inagibili siti in via Chiarini n. 68 e Villa Valentino n. 46, che a seguito del sisma 2016 creano rischio esterno per gli edifici adiacenti e per le strade comunali. Approvazione del progetto, dell'elenco di imprese da invitare alla gara d'appalto e determinazioni sulla spesa da sostenere per i lavori.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di novembre

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE.

EDIFICIO 1:

-**VISTA** la scheda relativa al sopralluogo FAST eseguito in data 17/12/2016 (squadra SF715, scheda n. 001), acquisita al nostro protocollo n. 16319 del 19/12/2016, con esito "Edificio Non Utilizzabile" per l'immobile in C.da Villa Valentino n. 46 (N.C.E.U. fg. 8, p.lla 173), catastalmente intestato al Sig. Kettani Moncef Ben Hedi, nato in Tunisia il 11/05/1965, c.f. KTTMCF65E11Z352Z, il quale risulta irreperibile;

-**VISTO** il verbale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, relativo al sopralluogo effettuato in data 18/12/2016, con il quale è stato constatato il crollo di un'intera falda del tetto di copertura e il conseguente instaurarsi di una situazione di pericolo che coinvolge le abitazioni più vicine e/o aderenti al fabbricato in questione e che sono di proprietà - diverse tra loro - dei Sigg. Di Felice Sisto, Muscella Annunziata e Michelessi Filippo/De Santis Edda;

-**VISTA** l'Ordinanza sindacale n. 95 del 21/12/2016 emessa a seguito del verbale di cui al punto precedente per la demolizione della porzione di copertura non crollata e delle murature perimetrali del piano terzo dell'edificio in questione, le quali erano a rischio di crollo non avendo più nessun collegamento strutturale efficace, e considerato che l'Ufficio tecnico comunale ha provveduto alla demolizione delle parti di edificio prevista dall'Ordinanza sopra citata, data l'urgenza di intervenire a tutela della pubblica e privata incolumità e l'irreperibilità del proprietario dell'immobile in questione, Sig. Kettani Moncef Ben Hedi (giusta determina di affidamento dei lavori nr. Del ???);

-**CONSIDERATO** che le lesioni della parte rimanente del fabbricato sono ora peggiorate generando così ancora rischio per gli immobili adiacenti sopra indicati, che sono inoltre interessati da infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal fabbricato di proprietà del sig.Kettani;

-**VISTO** il sopralluogo del 20/06/2018 eseguito dai tecnici dell'ufficio tecnico comunale, il cui verbale è stato acquisito al prot. 8928 del 22/06/2018, dal quale è emerso che:

- il muro in comune tra la proprietà Kettani e la proprietà della Sig.ra Muscella Annunziata, che è della tipologia "a sacco", mostra un rigonfiamento molto evidente e il solaio di copertura di questa porzione di fabbricato non demolito si è inflesso causando copiose infiltrazioni di acqua nell'abitazione della Sig.ra Muscella;

- la porzione di edificio a "ponte sospeso", che collega la proprietà del Sig. Kettani a quella dei Sigg. Michelessi Filippo e De Santis Edda, presenta le pignatte in laterizio lesionate e i travetti del solaio con i ferri scoperti (per assicurare la sicurezza ai pedoni che vi transitano sotto il Comune ha provveduto ad un puntellamento di emergenza).

-**VISTA** pertanto l'Ordinanza sindacale n. 56 del 02/07/2018 per la demolizione parziale del primo piano e per la messa in sicurezza del passaggio

sotto la porzione di edificio a "ponte sospeso" e della parete in comune con il fabbricato della Sig.ra Muscella Annunziata;

EDIFICIO 2

-CONSIDERATO inoltre che l'immobile sito in Via Chiarini n. 68 (N.C.E.U. fg 3, p.lla 422), di proprietà delle Sigg.re Antonella Germani e Miriam Messina è disabitato e di fatto inagibile, allo stato di rudere oltre che in totale degrado;

-CONSIDERATO che il fabbricato in questione genera rischio esterno per l'immobile adiacente di Via Chiarini 69 di proprietà dei Sigg. Tidei Domenico e Marozzi Maria Teresa, che è stato fatto oggetto di scheda FAST (squadra SF726, scheda n. 002, data 17-12-2016) con esito "Non Utilizzabile" e successivamente anche di scheda AeDES redatta dal tecnico privato in data 23/03/2017 con esito E/F, dove il rischio esterno è generato dall'immobile di proprietà delle sigg.e Messina e Germani, considerato che i due edifici sono collegati da una scala strutturalmente interposta;

-PRESO ATTO del fatto che i tecnici incaricati dai proprietari del fabbricato di Via Chiarini n. 69 stanno procedendo a redigere un progetto di demolizione e ricostruzione, ma la presenza del rudere in questione rende impossibile la realizzazione di tali lavori;

-RAVVISATA pertanto la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti a seguito di quanto sopra citato, e quindi di procedere alla demolizione completa del fabbricato ormai irrecuperabile per ripristinare la pubblica sicurezza, sia nei confronti degli edifici circostanti che nei confronti dei cittadini, dato che la corte circostante l'abitazione non è protetta ed è quindi accessibile, con rischio di incidenti a causa di eventuali possibili crolli;

-VISTA l'Ordinanza n. 25 del 11/04/2018 per la demolizione totale dell'edificio in questione, e considerato che le proprietarie Sigg.re Antonella Germani e Miriam Messina hanno rilasciato a questo Comune l'autorizzazione alla sua demolizione, acquisita al protocollo comunale nr. 4870 del 11/04/2017;

PARTE GENERALE

-VISTI pertanto i progetti delle opere di demolizione e di messa in sicurezza dei due edifici qui in esame, completi di preventivi di spesa redatti sulla base del prezzario del "cratere" perimetrato per il sisma 2016, che definisce un conto pari a euro 16.000,00 compresa IVA al 22% per l'immobile di Villa Valentino n. 46 (edificio nr. 1), e un conto di euro 18.000,00 compresa IVA al 22% per il fabbricato di Via Chiarini n. 68 (edificio nr. 2), e quindi per un totale di euro 34.000 comprensivo di iva al 22%;

-RITENUTO opportuno svolgere una gara di appalto per l'affidamento dei lavori, pur trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro - quindi di principio affidabili in maniera diretta ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti-, invitando a presentare un'offerta un congruo numero di ditte del settore edilizio, e quindi con una procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara;

-PRESO ATTO che le seguenti ditte possiedono i requisiti tecnico-economici per l'esecuzione dei lavori che sono argomento della presente, regolarmente iscritte all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori per gli interventi di recupero post sisma 2016:

- Galosi Mimmo di Castel di Lama;
- Comini Masino di Castel di Lama;
- Edilroma 121 srl di Castel di Lama;
- Di Lorenzo Domenico di Castel di Lama;
- Steel Domus srl di Castel di Lama;
- Impresa Edile di Valori Giovanni e C. sas di Castel di Lama;
- Ditta Neri Giuseppe e C. di Castorano;
- Edilizia Generale Caioni srls di Maltignano;
- Mancini Costruzioni srl di Castignano;
- Passaretti Pierluigi di Offida;
- Cataldi srl di Offida;
- Tecnocondotte di Comini A. & F. srl;
- Turla Costruzioni di Ascoli Piceno.

-CONSIDERATO che la spesa necessaria per la esecuzione dei lavori, da quantificare in maniera definitiva dopo lo svolgimento della gara di appalto, potrà essere iscritta al capitolo n. 800 del corrente bilancio di esercizio, e che la stessa è da ritenere rendicontabile tra i fondi messi a disposizione per la fase di emergenza dichiarata a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016;

-VERIFICATO, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. nr. 50/2016:

--che per le ditte in questione non ricorrono i casi escludenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture;

--che le ditte in questione possiede i Requisiti di idoneità professionale e quelli di Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi;

-VERIFICATO che le ditte sono in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

-ACCERTATO che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-ATTESTATO, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-DATO ATTO che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con il Decreto sindacale nr. 58 del 9/7/2018;

-VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-VISTO il Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

-VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTO il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA

- di **APPROVARE** i progetti - qui allegati - per le demolizioni degli edifici - nn. 1 e 2 -, individuati in premessa e ubicati rispettivamente in C.da Valentino nr. 46 e via Chiarini nr. 69, per un costo complessivo di euro 34.000,00 che è comprensivo di iva 22% e che comprende anche gli oneri per la sicurezza;

-di DARE ATTO che le demolizioni in oggetto vengono disposte a seguito delle Ordinanze sindacali emesse per la tutela della privata e pubblica incolumità, eliminando così i rischi pendenti sui fabbricati circostanti, ingenerati dalle condizioni degli immobili fatti oggetto di demolizione e danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi;

-di PROCEDERE all'esperimento di una gara di appalto per l'affidamento dei lavori in questione, pur trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro - quindi di principio affidabili in maniera diretta ai sensi dell'art. 36 del Codice dei Contratti-, invitando a presentare un'offerta un congruo numero di ditte del settore edilizio (come da elenco riportato tra le premesse), e quindi con una procedura ristretta senza previa pubblicazione di un bando di gara;

-di RISERVARSI di procedere all'impegno della spesa necessaria per i lavori in oggetto, come verrà quantificata in maniera definitiva a seguito della gara di appalto che verrà svolta, dando atto che lo stesso dovrà essere effettuato sul capitolo nr. 800 del corrente bilancio di esercizio e che la spesa è rendicontabile tra i fondi messi a disposizione per la fase di emergenza dichiarata a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, come previsto dalla nota esplicativa del Dipartimento Protezione Civile Prot. nr. UC/TERAG16/0044398 del 03/09/2016 "Tipologia di spese ammissibili (prime indicazioni operative ed attuative dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016)" che - alla pagina 2- elenca le "tipologie di spesa" che possono essere

considerate assentibili ai fini del rimborso, purchè finalizzate alle attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), b) e c) dell'Ordinanza n. 388 del 26/08/2016 , e precisamente:

misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta (come quella qui in esame). **CIG: ZF225B8EA0**

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 04-12-2018

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 04-12-2018 al 19-12-2018.

Li 04-12-2018

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.Ing TOMMASO CAVEZZI